

Convenzione

fra la Svizzera e l'Italia per la congiunzione della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l'esercizio della sezione Iselle–Domodossola

Conchiusa il 2 dicembre 1899

Approvata dall'Assemblea federale il 22 dicembre 1899²

Ratificazioni scambiate il 6 settembre 1900

Entrata in vigore il 6 settembre 1900

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera

e

Sua Maestà il Re d'Italia,

desiderando regolare l'applicazione del Trattato del 25 novembre 1895³ per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia attraverso il Sempione da Briga a Domodossola, per ciò che riguarda la congiunzione della rete svizzera con la rete italiana, la designazione della stazione internazionale e l'esercizio della sezione Iselle–Domodossola, hanno nominato a questo effetto loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La congiunzione effettiva della linea svizzera con la linea italiana avviene allo scambio d'accesso, lato superiore, della stazione di Iselle. Questo punto sarà determinato in contraddittorio dalle amministrazioni delle strade ferrate italiane e delle strade ferrate svizzere mediante una planimetria che indichi i limiti precisi delle proprietà rispettive.

Il punto di riunione delle tariffe coincide con la congiunzione delle reti ferroviarie a Iselle.

Il punto di congiunzione e il punto di riunione delle tariffe non saranno modificati quando venga costruito un secondo binario fra Briga e Iselle.

CS 13 174; FF 1899 V 761 ediz. ted. 992 ediz. franc.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 18 204

³ RS 0.742.140.21

Art.2⁴

Una stazione internazionale sarà istituita a Domodossola per riunirvi lo scambio del traffico internazionale, come pure i servizi delle poste e telegrafi, della polizia generale e della polizia sanitaria (epidemie ed epizoozie) dei due Stati.

Le operazioni doganali saranno separate: il servizio della dogana svizzera sarà stabilito a Briga e il servizio della dogana italiana a Domodossola con uffici della seconda classe dell'ultimo grado per il traffico locale alle stazioni di Iselle, Varzo e Preglia⁵.

Per ciò che concerne i pacchi postali e di messaggeria, nonché il movimento dei viaggiatori, il servizio della dogana svizzera si farà a Domodossola.

Le operazioni doganali per l'esportazione dall'Italia saranno ridotte alla forma più semplice e si faranno, per quanto è possibile, senza scaricare le merci.

Resta inteso fin d'ora che gli uffici doganali di Briga e di Domodossola saranno forniti delle competenze necessarie per operare lo sdoganamento di ogni sorta di merci in tutti i generi di traffico, e per eseguire tutte le disposizioni di natura fiscale o di polizia.

Art. 3

I locali e gli impianti riconosciuti necessari dai Governi interessati pei servizi menzionati all'art. 2, in Domodossola, a Briga e nelle stazioni intermedie⁶, saranno forniti gratuitamente dalle amministrazioni delle strade ferrate, ad eccezione degli impianti destinati al servizio della polizia sanitaria delle epidemie, che faranno l'oggetto d'una delle convenzioni previste all'art. 15.

Se oltre questi locali si rendesse necessario d'avere degli alloggi per il personale addetto ai medesimi servizi, le amministrazioni delle strade ferrate avranno l'obbligo di fornirli; in tal caso esse avranno diritto a una indennità annua corrispondente al cinque per cento del capitale impiegato a questo effetto, e al rimborso dell'imposta fondiaria.

Le spese d'assetto interno, di mantenimento, di illuminazione e di pulizia dei locali saranno sopportate dalle amministrazioni che se ne servono.

⁴ In esecuzione di questo art. sono state concluse le conv. del 24 mar. 1906 fra la Svizzera e l'Italia che regolano il servizio delle dogane sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola (RS 0.631.252.945.44) e il servizio postale sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola e nella stazione internazionale di Domodossola (RS 0.783.594.542).

⁵ Gli uffici doganali italiani nelle stazione intermedie di Varzo e di Preglia sono stati soppressi (art. 1 dell'Acc. del 14 set. 1927 fra il Governo svizzero e il governo italiano circa l'applicazione della Convenzione italo-svizzera del 24 mar. 1906 concernente il servizio doganale sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola – CS 12 788).

⁶ Gli uffici doganali italiani nelle stazione intermedie di Varzo e di Preglia sono stati soppressi (art. 1 dell'Acc. del 14 set. 1927 fra il Governo svizzero e il governo italiano circa l'applicazione della Convenzione italo-svizzera del 24 mar. 1906 concernente il servizio doganale sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola – CS 12 788).

Art. 4

Le condizioni per l'esercizio della sezione Domodossola–Iselle e della stazione di Domodossola faranno oggetto di un contratto speciale fra le amministrazioni delle strade ferrate⁷. Questo contratto sarà sottoposto all'approvazione dei due Governi.

Ove non intervenisse accordo fra le due amministrazioni, le condizioni che regoleranno il servizio comune saranno concertate fra i due Governi.

Art. 5

L'esercizio deve essere organizzato in modo, che sul tragitto tra la frontiera e la stazione di Domodossola non vi sia nè cambiamento di vettura pei viaggiatori, nè trasbordo per le merci. Le amministrazioni ferroviarie ridurranno il più possibile le formalità di trasmissione di tutti gli elementi del traffico, viaggiatori, bagagli, messaggerie, merci, bestiame, nonché del materiale rotabile.

L'amministrazione delle ferrovie svizzere impianterà e manterrà a sue spese, alla stazione di Domodossola, gli uffici che le occorreranno per queste trasmissioni. Gli impiegati di questi uffici avranno libero accesso pel loro servizio in tutte le parti della stazione di Domodossola, pur rimanendo, per la polizia della stazione, sotto gli ordini del capostazione.

L'amministrazione delle ferrovie italiane, proprietaria della stazione di Domodossola, fornirà, mediante un'annua pigione rappresentante il 5% del capitale a ciò impiegato, i locali necessari per gli impiegati delle ferrovie svizzere addetti alle trasmissioni e alla visita dei bagagli. Le spese di illuminazione, di riscaldamento e di pulizia di questi locali, la fornitura e il mantenimento della mobilia e degli utensili, come pure la fornitura degli stampati e del materiale d'ufficio, spettano per intero all'amministrazione svizzera, che retribuirà essa stessa i suoi impiegati.

Art. 6

Il materiale di trasporto destinato al transito deve esser costruito in modo da poter passare senza difficoltà da una rete all'altra.⁸

Art. 7

Le ferrovie svizzere sono incaricate, per conto dell'Italia, del servizio dei treni (trazione e condotta) tra Iselle e Domodossola in ambedue le direzioni. Questo servizio comprende:

- a) per la trazione: le macchine coi loro personale e con tutte le forniture necessarie;
- b) per la condotta dei treni: il personale d'esercizio necessario, il riscaldamento, l'illuminazione e la pulizia delle carrozze e dei bagagliai, gli stampati, ecc.

⁷ Vedi le conv. del 19 feb. 1906 (RS 0.742.140.24 e 0.742.140.25).

⁸ La Svizzera e l'Italia hanno aderito alla «Unità tecnica delle ferrovie» (RS 742.141.3).

Ove s'intendesse adottare un modo di trazione diverso da quello delle locomotive a vapore, bisognerebbe concludere prima un accordo speciale per la costruzione e l'esercizio degli impianti ritenuti necessari.

I treni viaggiatori che fanno il servizio tra Briga e Domodossola potranno esser composti di vetture e bagagliai di ambedue le amministrazioni.

Resta inteso che ciascuna amministrazione deve provvedere al mantenimento e alla vigilanza del corpo stradale della sua linea fino alla congiunzione di Iselle.

L'intero servizio delle stazioni di Iselle, Varzo e Preglia, compreso il telegrafo, sarà fatto dall'amministrazione delle ferrovie italiane.

Art. 8

Gli orari dei treni per il passaggio del Sempione dovranno per quanto è possibile essere stabiliti e messi in vigore contemporaneamente con quelli d'altre linee il cui traffico si ricollega a quello delle due amministrazioni ferroviarie.

Gli orari dei treni tra Iselle e Domodossola saranno elaborati dalle ferrovie svizzere e da esse pubblicati dopo ottenuta l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici d'Italia. L'entrata dei treni provenienti dalla Svizzera nella stazione di Domodossola e la loro uscita nella direzione della Svizzera, faranno l'oggetto d'un accordo fra le amministrazioni ferroviarie.

Art. 9

I regolamenti svizzeri su la circolazione, la formazione, la composizione e la condotta dei treni, nonché sul loro carico e la loro frenatura, saranno applicati fino a Domodossola, salve le modificazioni che fossero richieste dall'autorità competente italiana per la sicurezza della circolazione dei treni. Sulla sezione da Iselle a Domodossola fino, e compreso, al segnale d'entrata, lato svizzero, di quest'ultima stazione, si adopereranno esclusivamente i segnali d'ogni genere in uso sulle ferrovie svizzere.

La polizia della linea e delle stazioni da Iselle a Domodossola sarà esercitata dagli agenti delle ferrovie italiane, quella dei treni dagli agenti delle ferrovie svizzere.

Art. 10

Il personale delle macchine e gli agenti di treni delle ferrovie svizzere devono conformarsi nella stazione di Domodossola agli ordini del capostazione, nonché ai regolamenti e alle istruzioni italiane, in ciò che concerne i segnali interni della stazione.

I capistazione di Domodossola e i capi di stazione di Iselle, Varzo e Preglia si conformeranno, dal canto loro, agli ordini dell'amministrazione delle ferrovie svizzere e le forniranno tutte le informazioni che saranno loro chieste per quel che concerne il servizio dei treni sulla sezione da Domodossola a Iselle. Gli ordini, i regolamenti, gli orari di servizio e altre istruzioni concernenti il servizio dei treni su questa sezione saranno mandati direttamente agli agenti delle stazioni e delle linee interessate, nel tempo stesso che saranno indirizzati all'amministrazione delle ferrovie italiane.

Se una delle amministrazioni ferroviarie abbia da lagnarsi di contravvenzioni o errori commessi da agenti dell'altra amministrazione, questa darà alla lagnanza la soluzione disciplinare che stimerà opportuno. Se una delle amministrazioni avrà chiesto il trasferimento d'un agente dell'altra amministrazione, questo trasferimento dovrà esser concesso.

Art. 11

La responsabilità per i danni cagionati ai terzi o al personale di servizio da infortuni o catastrofi avvenute durante l'esercizio del tronco fra la stazione internazionale di Domodossola e la frontiera italo-svizzera presso Iselle, spetterà, salvo il caso di forza maggiore, a ciascuna amministrazione secondo la natura della prestazione assunta dall'una o dall'altra, vale a dire che l'amministrazione delle strade ferrate italiane dovrà rispondere delle conseguenze di tutti gli infortuni derivanti dal servizio delle stazioni, nonché dal servizio di vigilanza e di mantenimento della linea, laddove l'amministrazione della ferrovia svizzera dovrà rispondere delle conseguenze di tutti gli infortuni derivanti dal servizio della trazione e dei treni.

Qualora non fosse possibile di stabilire a quale delle due amministrazioni spetta la responsabilità del danno accertato pel tronco comune, le conseguenze ne saranno sopportate in parti uguali dalle due amministrazioni.

Le conseguenze derivanti da forza maggiore saranno sopportate dai proprietari cui spetta.

Art. 12

L'amministrazione delle ferrovie italiane rimborserà per intero alle ferrovie svizzere tutte le spese derivanti dal servizio dei treni fra Iselle e Domodossola. L'ammontare di questo rimborso sarà determinato dalla Convenzione speciale prevista all'art. 4⁹.

Art. 13

Il pieno esercizio della sovranità resta riservato a ciascun Governo sulla linea che attraversa il suo territorio, compreso per l'Italia il diritto di sospendere l'esercizio della linea conformemente all'art. 281 della legge del 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

La polizia della strada ferrata sarà esercitata dagli impiegati sotto la vigilanza dell'autorità competente in ciascun territorio e secondo le prescrizioni generali che vi sono in vigore.

⁹ Vedi l'art. 24 della conv. del 19 feb. 1906 (RS 0.742.140.24).

Come conseguenza del diritto di sovranità menzionato nel primo capoverso del presente articolo, e salve restando le restrizioni imposte dalla sicurezza dell'esercizio, gli agenti dell'amministrazione militare italiana avranno accesso alle fortificazioni situate nella parte italiana della grande galleria. Queste fortificazioni potranno, al bisogno, essere provvedute di corpi di guardia o di sentinelle.^{10 11}

Art. 14

Il personale dei servizi di cui all'art. 2 e il personale delle strade ferrate sono soggetti alle leggi e ordinanze dello Stato in cui si trovano.

Art. 15

Prima che la linea sia aperta all'esercizio saranno stipulate fra i due Governi delle convenzioni speciali affine di regolare nelle loro particolarità i servizi seguenti:

- a) Poste: per ciò che riguarda il servizio degli uffici della stazione di Domodossola e degli uffici postali situati fra Briga e Domodossola e quello degli uffici ambulanti sulla linea da Iselle a Domodossola¹²;
- b) Dogane¹³;
- c) Telegrafi¹⁴;
- d) Polizia e polizia sanitaria¹⁵.

Art. 16

Gli impiegati svizzeri e italiani addetti ai servizi della stazione di Domodossola e della sezione da Briga a Domodossola, hanno il diritto di valersi gratuitamente su questo tratto, per affari di servizio, dei telegrafi e telefoni dei due Stati e di quelli delle strade ferrate.

Art. 17

Gli impiegati svizzeri addetti ai servizi svizzeri alla stazione di Domodossola e, nel caso, alle stazioni di Iselle, Varzo e Preglia, saranno esonerati in Italia da tutte le contribuzioni dirette personali.

¹⁰ Cp.v. introdotto dalla conv. del 16 mag. 1903 (RS **0.742.140.23**).

¹¹ Vedi anche l'Acc. del 17 nov./26 dic. 1908 (RS **0.742.140.27**).

¹² Vedi la conv. del 24 mar. 1906 fra la Svizzera e l'Italia che regola il servizio postale sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola e nella stazione internazionale di Domodossola (RS **0.783.594.542**).

¹³ Vedi la conv. del 24 mar. 1906 fra la Svizzera e l'Italia che regola il servizio delle dogane sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola (RS **0.631.252.945.44**).

¹⁴ Vedi la conv. del 18 gen. 1906 fra la Svizzera e l'Italia che regola il servizio telegrafico e telefonico nella stazione internazionale di Domodossola (RS **0.784.194.542**).

¹⁵ Vedi la conv. del 18 gen. 1906 fra la Svizzera e l'Italia che regola il servizio di polizia nella stazione internazionale di Domodossola (RS **0.742.140.26**) e la conv. del 24 mar. 1906 che regola il servizio di polizia sanitaria (epidemie ed epizoozie) nella stazione internazionale di Domodossola (RS **0.818.109.454**).

Art. 18

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Berna il più presto possibile.

In fede di che, i plenipotenziari l'hanno firmata e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 2 dicembre 1899.

A. Lachenal
J. Zemp

de Gregorio

